

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2999

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **EVANGELISTI**

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica

Presentata il 1° agosto 2007

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema principale di ogni sistema elettorale è quello di coniugare il maggior grado di « capacità democratica » in entrata, ovvero il maggiore grado possibile di rappresentanza della società nelle istituzioni, con il massimo grado di governabilità delle istituzioni stesse.

La presente proposta di legge intende rendere il sistema elettorale della Camera dei deputati e quello del Senato della Repubblica simili, per quanto possibile, a quello utilizzato per l’elezione dei presidenti e dei consigli delle regioni a statuto ordinario.

La scelta di prendere a modello il sistema elettorale regionale è dettata dalla constatazione che proprio il sistema elettorale delle regioni a statuto ordinario, negli ultimi anni, è sembrato essere quello

capace di garantire il maggiore grado di governabilità.

Infatti, un sistema con un elevato livello di « democraticità in entrata », ma incapace di garantire un’adeguata governabilità evidentemente non può considerarsi come un sistema effettivamente democratico.

La presente proposta di legge intende, dunque, definire un sistema elettorale che possa garantire efficacia all’azione della coalizione di governo, attraverso un sistema di assegnazione dei seggi che prevede un premio di maggioranza significativo per la coalizione vincente, restituendo un maggiore potere di scelta al cittadino elettore, il quale può decidere espressamente a chi destinare il proprio voto grazie alla reintroduzione delle preferenze elettorali.

Per quanto riguarda, nello specifico, il sistema per l'elezione della Camera dei deputati, con la presente proposta di legge si prevede:

a) una soglia di sbarramento, posta all'1 per cento dei voti validi, la quale fa sì che i voti delle liste che hanno conseguito un risultato elettorale inferiore all'1 per cento del totale nazionale non possano concorrere a determinare la cifra elettorale nazionale della coalizione cui eventualmente appartengono. La soglia di sbarramento proposta risponde alla necessità, già ricordata, di garantire un livello adeguato di « democraticità in entrata », limitato però ad una soglia dell'1 per cento e, quindi, a un livello di rappresentanza accettabile, e contemporaneamente di fare in modo che, per contribuire alla vittoria di uno schieramento politico piuttosto che di un altro, la lista sia in grado di dimostrare di rappresentare almeno l'1 per cento dei votanti. Il sistema elettorale predisposto conferma le circoscrizioni esistenti, nel numero di 26 come quelle attuali, ma, ispirandosi al modello regionale, propone che in ciascuna di queste quattro quinti dei seggi (in totale 494 seggi) siano riservati alla ripartizione proporzionale e un quinto dei seggi (in totale 123 seggi) costituisca la quota da cui attingere per il premio di maggioranza;

b) ai seggi proporzionali sono proclamati prioritariamente i candidati dell'elenco proporzionale secondo la rispettiva cifra individuale (voto di preferenza);

c) ai seggi maggioritari sono proclamati prioritariamente i candidati dell'elenco maggioritario secondo l'ordine di lista;

d) per ottenere il premio di maggioranza la coalizione di liste maggioritaria, o la lista non coalizzata maggioritaria, deve

ottenere non meno di 224 seggi (circa il 35 per cento di 630 seggi), altrimenti il premio di maggioranza non è attribuito e la ripartizione resta proporzionale.

Per quanto concerne il sistema elettorale del Senato della Repubblica, la presente proposta di legge mira a introdurre un sistema proporzionale nella ripartizione dei quattro quinti dei seggi in ciascuna regione e l'assegnazione di un eventuale premio di maggioranza, qualora la coalizione o la lista maggioritaria in sede nazionale non ottenga autonomamente il numero di seggi necessario a garantire una maggioranza stabile, individuata nella presente proposta di legge nel numero di 175 seggi.

Il sistema del Senato della Repubblica è mutuato, in ragione del principio del bicameralismo perfetto, dallo stesso modello di quello previsto per la Camera dei deputati. Il sistema elettorale del Senato della Repubblica, per quanto riguarda l'assegnazione del premio di maggioranza, prevede che la coalizione o la lista maggioritaria debba conseguire un minimo di 117 seggi sul totale nazionale per poter ottenere l'intero premio di maggioranza e raggiungere così i 175 seggi previsti per la coalizione o la singola lista risultante vincitrice nella consultazione elettorale.

Se la coalizione o la lista maggioritaria ha ottenuto 175 o più seggi, ovvero ne ha ottenuti meno di 117, sono proclamati soltanto i candidati degli elenchi proporzionali secondo l'ordine di cifra individuale (preferenze).

L'obiettivo della presente proposta di legge è quello di contribuire alla razionalizzazione del sistema di formazione della rappresentanza parlamentare, riconducendolo, al di là di ogni eventuale scelta ideologica o di parte, ai principi generali di rappresentatività e di governabilità.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione dalla Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, espresso in favore di liste di candidati concorrenti nelle circoscrizioni.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, in ciascuna circoscrizione i quattro quinti dei seggi, con arrotondamento all'unità più prossima, sono assegnati in ragione proporzionale a candidati presenti in liste circoscrizionali concorrenti. I seggi residui sono assegnati, in tutto o in parte, fino a concorrenza della maggioranza di 350 seggi, a candidati presenti negli elenchi maggioritari delle liste circoscrizionali della coalizione di liste o della singola lista che ha riportato il maggiore numero di voti validi ai fini dell'assegnazione dei seggi in sede nazionale. L'Ufficio centrale nazionale ripartisce i seggi in ragione proporzionale tra le liste concorrenti nel collegio unico nazionale e assegna alle circoscrizioni i seggi che spettano a ciascuna lista »;

b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — 1. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, è effettuata sulla base dei

risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

2. Con il medesimo decreto è determinato, per ciascuna circoscrizione, il numero dei seggi che sono attribuiti, nella misura dei quattro quinti, con metodo proporzionale e il numero dei seggi residui ai quali concorrono i candidati presenti negli elenchi maggioritari »;

c) al comma 2 dell'articolo 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e, ove presentato, il contrassegno della coalizione cui essa partecipa »;

d) all'articolo 14, primo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « I partiti e i gruppi politici organizzati che dichiarano, con le modalità di cui all'articolo 14-*bis*, il collegamento in coalizione delle liste circoscrizionali da essi presentate, presentano contestualmente, a tale fine, anche il contrassegno con il quale intendono distinguere la coalizione in tutte le circoscrizioni nelle quali sono presenti una o più liste collegate. Ciascuna coalizione è identificata da un'unica denominazione e da un unico contrassegno. Nell'iscrizione interna comunque composta, il contrassegno reca il nome e il cognome, o questo soltanto, ovvero il nome con il quale è noto, del candidato indicato come capo della coalizione »;

e) i commi 2 e 3 dell'articolo 14-*bis* sono sostituiti dai seguenti:

« 2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito dei contrassegni di cui all'articolo 14. La dichiarazione reca anche il nome del candidato indicato nel contrassegno come capo della coalizione; essa ha effetto per tutte le liste aventi il medesimo contrassegno.

3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati depositano il

programma elettorale. I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione depositano un unico programma elettorale »;

f) all'articolo 18-*bis*:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: « La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta: » sono sostituite dalle seguenti: « La presentazione delle liste di candidati, composte dai due elenchi di cui al comma 3, deve essere sottoscritta complessivamente: »;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da due elenchi di candidati concorrenti, rispettivamente, all'assegnazione dei seggi con metodo proporzionale, detto "elenco proporzionale", e all'assegnazione dei seggi attribuiti per il raggiungimento della maggioranza di 350 seggi, detto "elenco maggioritario". In ogni circoscrizione ciascun elenco comprende un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore al numero totale di seggi stabilito con il decreto di cui all'articolo 3, comma 2. Dell'elenco proporzionale possono far parte anche candidati presenti nell'elenco maggioritario della medesima circoscrizione »;

g) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

« ART. 19. — 1. A pena di nullità dell'elezione:

a) nessun candidato può essere incluso in elenchi proporzionali con diversi contrassegni nella stessa o in altra circoscrizione;

b) nessun candidato può essere incluso nell'elenco proporzionale con lo stesso contrassegno in più di tre circoscrizioni;

c) nessun candidato può essere incluso nell'elenco maggioritario in più circoscrizioni; nella medesima circoscrizione

le liste appartenenti a una medesima coalizione possono presentare candidati comuni nell'elenco maggioritario, se pure disposti in successione diversa nell'elenco di ciascuna lista;

d) nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica »;

h) al numero 3) del primo comma dell'articolo 22, le parole: « al comma 2 dell'articolo 18-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 3 dell'articolo 18-*bis* »;

i) all'articolo 24, primo comma, numero 5), dopo il primo periodo è inserito il seguente: « In ciascuna lista circoscrizionale i candidati dell'elenco maggioritario seguono, separati dall'indicazione della diversa candidatura, i candidati dell'elenco proporzionale »;

l) il comma 2 dell'articolo 31 è sostituito dal seguente:

« 2. La scheda è suddivisa verticalmente in tante parti uguali quante sono sufficienti a contenere le coalizioni di liste e le liste non coalizzate presentate nella circoscrizione. La presentazione delle coalizioni e delle liste non coalizzate è fatta in successione da sinistra a destra secondo l'ordine del sorteggio di cui all'articolo 24, comma 1, numero 2), ponendo ciascuna coalizione di liste o ciascuna lista non coalizzata entro un riquadro formato da un rigo più marcato. A ciascuna coalizione o lista non coalizzata è riservato il medesimo spazio sulla scheda, indipendentemente dal numero dei contrassegni che essa contiene. Il riquadro in cui è presente una lista non coalizzata contiene, senza suddivisioni interne, il contrassegno della lista, seguito dal rigo per l'espressione del voto di preferenza. Il riquadro in cui è presente una coalizione è ripartito in due o più parti: la prima di sinistra, ampia orizzontalmente per la metà di ciascuna delle parti successive, contiene il contrassegno della coalizione; nelle suddivisioni successive sono contenuti i contrassegni delle liste appartenenti alla coalizione e il rigo che accanto a ciascun contrassegno di

lista consente l'espressione di un voto di preferenza. Ciascun contrassegno di lista è posto in un apposito riquadro; in ciascuna parte sono posti sino a sei contrassegni. La successione dei contrassegni di lista segue da sinistra a destra e dall'alto in basso quella determinata con il sorteggio di cui all'articolo 24, comma 1, numero 2). I contrassegni delle liste devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre, quelli delle coalizioni con il diametro di centimetri quattro. Nel mezzo del riquadro in cui è contenuto il contrassegno di lista è posta una linea tratteggiata per l'espressione del voto di preferenza »;

m) il secondo comma dell'articolo 58 è sostituito dal seguente:

« L'elettore esprime il voto per una delle liste circoscrizionali, o il voto per una delle coalizioni, ovvero il voto per entrambe. L'elettore può esprimere anche un voto di preferenza per uno dei candidati presenti nell'elenco proporzionale della lista prescelta. L'elettore deve recarsi in una delle apposite cabine e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando, con la matita, un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta, oppure soltanto nel rettangolo contenente il contrassegno della coalizione prescelta, ovvero due segni dei quali uno nel rettangolo che contiene il contrassegno della coalizione prescelta e uno nel rettangolo di una delle liste appartenenti alla coalizione prescelta. Sono vietati altri segni o indicazioni. Per l'espressione del voto di preferenza l'elettore scrive nel riquadro dove è compreso il contrassegno, accanto a questo, il cognome e il nome, o il solo cognome, ovvero il nome con il quale è noto, del candidato scelto nella medesima lista per la quale ha espresso il voto. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione »;

n) all'articolo 59, primo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il

voto espresso per una lista rappresenta anche un voto per la rispettiva coalizione, mentre il voto espresso per la coalizione non è attribuito ad alcuna delle liste che vi appartengono. È nullo il voto espresso per una coalizione e, insieme, per una lista che non appartiene a tale coalizione. Il voto di preferenza correttamente espresso rappresenta un voto per la lista cui appartiene il candidato prescelto, anche in assenza di altro segno nel riquadro. È nullo il voto di preferenza altrimenti espresso ed è nulla la scheda che reca un voto di preferenza per un candidato presente in una lista diversa da quella prescelta. È nulla la scheda che reca il voto di preferenza per uno dei candidati inclusi nel solo elenco maggioritario di qualsiasi lista »;

o) all'articolo 68:

1) al comma 3, i periodi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti: « Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista prescelta, il contrassegno della coalizione prescelta quando l'elettore ha espresso soltanto questo voto e, se l'elettore ha espresso il voto di preferenza, il cognome e il nome del candidato al quale esso è stato attribuito. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota separatamente dei voti di ciascuna lista, dei voti espressi soltanto in favore di ciascuna coalizione e dei voti di preferenza di ciascun candidato »;

2) al comma 3-*bis*, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il segretario proclama ad alta voce i voti espressi »;

p) l'articolo 77 è sostituito dal seguente:

« ART. 77. — 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti

dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;

2) determina il totale dei voti validi espressi in favore di ciascuna coalizione. Tale totale è dato dalla somma dei voti validi espressi in favore di una coalizione nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione. Di tale somma non fanno parte i voti validi espressi soltanto in favore delle liste appartenenti alla coalizione;

3) determina la cifra individuale di ciascun candidato nelle liste circoscrizionali. Tale cifra è data dalla somma dei voti di preferenza conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;

4) determina la graduatoria dei candidati della medesima lista disponendoli nell'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale il più anziano di età;

5) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, il totale dei voti validi della circoscrizione, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista e il totale dei voti validi espressi soltanto per ciascuna coalizione »;

q) l'articolo 83 è sostituito dal seguente:

« ART. 83. — 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista; tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

2) determina il totale nazionale dei voti validi espressi soltanto per ciascuna coalizione; tale totale è dato dalla somma del totale di tali voti determinati in ciascuna circoscrizione ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 2);

3) determina il totale nazionale dei voti validi; tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste di cui al numero 1) e dalla somma del totale nazionale dei voti validi espressi soltanto per ciascuna coalizione, di cui al numero 2);

4) individua le liste la cui cifra elettorale nazionale è inferiore all'1 per cento, arrotondato all'unità più prossima, del totale nazionale dei voti validi; tali liste sono escluse dalla ripartizione dei seggi e le loro cifre elettorali, nazionali e circoscrizionali, non sono considerate nel calcolo relativo alla determinazione della cifra elettorale nazionale della coalizione cui esse eventualmente appartengono e non sono considerate nei calcoli effettuati per l'assegnazione dei seggi;

5) determina la cifra elettorale circoscrizionale delle coalizioni di liste; tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste appartenenti alla coalizione e non escluse ai sensi del numero 4) e dal totale dei voti validi espressi nella circoscrizione soltanto in favore della coalizione; determina inoltre la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di coalizione. Ai fini delle successive operazioni relative all'assegnazione dei seggi è chiamata lista o coalizione maggioritaria, rispettivamente, la lista singola non coalizzata o la coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;

6) in conformità a quanto stabilito ai sensi del numero 4), determina le liste e le coalizioni di liste ammesse alla ripartizione dei seggi e il totale nazionale dei voti validi conseguiti dalle liste non coalizzate e dalle coalizioni di liste ammesse; tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle coalizioni di liste, determinate ai sensi del numero 5), e delle cifre elettorali nazionali delle liste non coalizzate;

7) procede quindi al riparto proporzionale dei seggi tra le coalizioni e le

liste non coalizzate in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide per 617 il totale nazionale dei voti validi conseguiti dalle liste non coalizzate e dalle coalizioni di liste ammesse; la parte intera del risultato di tale divisione costituisce il quoziente elettorale nazionale delle coalizioni e delle liste non coalizzate ammesse alla ripartizione dei seggi. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o lista singola. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o di liste singole per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede per sorteggio;

8) verifica poi se la lista non coalizzata o la coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, determinata ai sensi, rispettivamente, del numero 1) e del numero 5), ha conseguito almeno 350 seggi;

9) qualora la verifica di cui al numero 8) abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 6). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 7). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle

liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede per sorteggio. A ciascuna lista singola non coalizzata sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 7);

10) salvo quanto disposto dal comma 2, procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste di cui al numero 6). A tale fine divide la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste, determinata ai sensi del numero 5), per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 9), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente, per ciascuna lista non coalizzata ammessa alla ripartizione dei seggi, divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero di seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 6). Qualora da tale ripartizione una coalizione di liste o una lista non coalizzata ottenga in sede nazionale un numero di seggi pari o maggiore di quanti le spettano ai sensi del numero 9), essa è esclusa dalle successive operazioni di assegnazione dei seggi residuali. Gli eventuali seggi eccedenti le sono sottratti, uno per circoscrizione, fino a concorrenza dei seggi spettanti, secondo l'ordine decrescente delle cifre elettorali circoscrizionali. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o alle singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione sono maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede per sorteggio. Succes-

sivamente l'Ufficio centrale nazionale accerta se il numero di seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponde al numero di seggi determinato ai sensi del numero 9). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni: iniziando dalla coalizione di liste o dalla singola lista che ha il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni o singole liste, da quella che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o liste singole, in ordine decrescente di seggi eccedenti, sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o alla singola lista nelle circoscrizioni in cui essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e in cui, inoltre, le coalizioni di liste o singole liste, che non hanno ottenuto il numero di seggi spettanti, hanno parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o lista singola eccedentaria sono sottratti i seggi nelle circoscrizioni in cui li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione, e alla coalizione di liste o lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle circoscrizioni in cui hanno le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;

11) salvo quanto disposto dal comma 2, procede, quindi, all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali cir-

coscrizionali delle liste di cui al numero 9) per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 10). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista della coalizione. Qualora da tale ripartizione una lista ottenga in sede nazionale un numero di seggi pari o maggiore di quanti le spettano ai sensi del numero 9), essa è esclusa dalle successive operazioni di assegnazione dei seggi residuali. Gli eventuali seggi eccedenti le sono sottratti, uno per circoscrizione, fino a concorrenza dei seggi spettanti, secondo l'ordine decrescente delle cifre elettorali circoscrizionali. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede per sorteggio. Successivamente l'Ufficio centrale nazionale accerta che il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 9). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni: iniziando dalla lista che ha il maggiore numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti, sottrae i seggi eccedenti alla lista nelle circoscrizioni in cui essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente, e in cui, inoltre, le liste, che non hanno ottenuto il numero di seggi spettanti, hanno parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla

lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria sono sottratti i seggi nelle circoscrizioni in cui li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi nelle circoscrizioni in cui hanno le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

2. Qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti validi espressi ai sensi del numero 3) del comma 1 non abbia già conseguito almeno 350 seggi, ma ne abbia ottenuti almeno 224, ad essa è ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tale caso l'Ufficio centrale nazionale assegna 350 seggi alla suddetta coalizione di liste o singola lista. Divide quindi il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste della coalizione o della singola lista per 350, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza. Qualora la lista o la coalizione maggioritaria non abbia conseguito almeno 224 seggi, restano ferme le assegnazioni effettuate ai sensi del comma 1, numeri 7), 9), 10) e 11).

3. L'Ufficio centrale nazionale procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti 267 seggi tra le altre coalizioni di liste e singole liste di cui al comma 1, numero 6). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per 267, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali

queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede per sorteggio.

4. L'Ufficio centrale nazionale procede poi, per ciascuna coalizione di liste, all'attribuzione dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, numero 9), periodi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto. A ciascuna lista singola non coalizzata sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del comma 3.

5. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 1, numero 6), l'Ufficio centrale nazionale procede ai sensi del comma 1, numeri 10) e 11). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza per le altre coalizioni di liste o singole liste. Complesse queste operazioni l'Ufficio determina il numero di seggi ai quali sono proclamati prioritariamente i candidati presenti nell'elenco maggioritario di ciascuna lista. A tale fine, per la lista maggioritaria, o per ciascuna delle liste appartenenti alla coalizione maggioritaria, determina il numero di seggi assegnati in aumento in ciascuna circoscrizione in base al quoziente elettorale nazionale di maggioranza per la ripartizione di 350 seggi, rispetto ai seggi che sarebbero spettati a ciascuna di esse in base al calcolo di assegnazione effettuato per il riparto proporzionale di cui al comma 1, numeri 7), 9), 10) e 11). A questi ultimi seggi sono proclamati prioritariamente i candidati presenti nell'elenco proporzionale di ciascuna lista.

6. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli uffici centrali circoscrizionali il numero di seggi assegnati a ciascuna lista, indicando separatamente il numero di seggi a cui sono proclamati prioritariamente i candidati presenti nell'elenco proporzionale e il nu-

mero di seggi a cui sono proclamati prioritariamente i candidati presenti nell'elenco maggioritario.

7. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto apposito verbale in duplice esemplare: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; l'altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione »;

r) il comma 1 dell'articolo 84 è sostituito dal seguente:

« 1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 84, comma 6, proclama eletti i candidati compresi in ciascuna lista e, per la singola lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti validi, o per le liste appartenenti alla coalizione che ha ottenuto il maggiore numero di voti validi, separatamente per ciascuno dei due elenchi. I candidati presenti nell'elenco proporzionale sono proclamati secondo l'ordine della graduatoria delle rispettive cifre individuali e fino a concorrenza del numero di seggi ai quali ciascuna lista ha diritto. I candidati presenti nell'elenco maggioritario sono proclamati secondo l'ordine di successione nella lista. Il candidato proclamato nell'elenco proporzionale è sostituito dal seguente nella lista qualora sia proclamato anche nell'elenco maggioritario. Qualora in uno dei due elenchi siano esaurite le candidature, ai seggi che residuano sono proclamati i candidati dell'altro elenco, secondo l'ordine di questo »;

s) le tabelle A-bis e A-ter sono sostituite dalle tabelle di cui all'allegato I annesso alla presente legge.

ART. 2.

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive mo-

dificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 dell'articolo 1 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi. Con il medesimo decreto è determinato per ciascuna regione il numero dei seggi che sono attribuiti, nella misura dei quattro quinti, con metodo proporzionale e il numero dei seggi residui ai quali concorrono le candidature maggioritarie.

2. Nelle regioni alle quali sono assegnati più di sei seggi, i quattro quinti dei seggi assegnati, con arrotondamento all'unità più prossima, sono attribuiti con sistema proporzionale a candidati presenti in liste circoscrizionali concorrenti. Qualora ai sensi dell'articolo 17 si debba procedere all'attribuzione di un premio di maggioranza nazionale, i seggi residui sono assegnati, in tutto o in parte, fino a concorrenza della maggioranza nazionale di 175 seggi, a candidati presenti negli elenchi maggioritari delle liste circoscrizionali della coalizione di liste, o della singola lista, che ha riportato il maggiore numero di voti validi in sede nazionale. L'Ufficio centrale nazionale ripartisce i seggi in ragione proporzionale tra le liste concorrenti in base alle cifre elettorali nazionali delle liste circoscrizionali ammesse alla ripartizione dei seggi e assegna in ciascuna circoscrizione i seggi che spettano a ciascuna lista »;

b) all'articolo 7, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. L'Ufficio centrale nazionale, costituito ai sensi all'articolo 12 del testo

unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, svolge le funzioni di Ufficio centrale nazionale per l'elezione del Senato della Repubblica »;

c) all'articolo 8, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* I partiti e i gruppi politici organizzati dichiarano il collegamento in coalizione delle liste circoscrizionali da essi presentate con le modalità di cui agli articoli 14 e *14-bis* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni »;

d) i commi 4 e 5 dell'articolo 9 sono sostituiti dai seguenti:

« 4. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da due elenchi di candidati concorrenti, rispettivamente, all'assegnazione dei seggi con metodo proporzionale, detto "elenco proporzionale", e all'assegnazione dei seggi attribuiti per il raggiungimento della maggioranza di 175 seggi, detto "elenco maggioritario". In ogni regione ciascun elenco comprende un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore al numero di seggi stabilito con il decreto di cui all'articolo 1, comma 1. Dell'elenco proporzionale possono fare parte anche candidati presenti nell'elenco maggioritario della medesima regione. Nelle regioni cui sono assegnati meno di sette seggi, la lista è composta soltanto dall'elenco dei candidati concorrenti all'assegnazione dei seggi con metodo proporzionale.

5. Le liste dei candidati e la relativa documentazione sono presentate per ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale. A pena di nullità delle stesse, nessuna candidatura può essere presentata in più di una regione. Alla presentazione delle liste dei candidati e della relativa documentazione si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli *18-bis*, 19, 20 e 21 del testo

unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni »;

e) all'articolo 11:

1) al comma 1, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: « I contrassegni di ciascuna lista » sono inserite le seguenti: « e, ove presentato, il contrassegno della coalizione cui essa partecipa »;

2) al comma 1, lettera c), numero 1), le parole: « recanti i contrassegni delle liste » sono sostituite dalle seguenti: « recanti i contrassegni delle liste e delle rispettive coalizioni »;

3) al comma 1, lettera c), numero 2), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel manifesto i candidati dell'elenco maggioritario seguono, separati dall'indicazione della diversa candidatura, i candidati dell'elenco proporzionale »;

4) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. La scheda è suddivisa verticalmente in tante parti uguali quante sono sufficienti a contenere le coalizioni di liste e le liste non coalizzate presentate nella regione. La presentazione delle coalizioni e delle liste non coalizzate è fatta in successione da sinistra a destra secondo l'ordine del sorteggio di cui al comma 1, lettera a), ponendo ciascuna coalizione di liste o ciascuna lista non coalizzata entro un riquadro formato da un rigo più marcato. A ciascuna coalizione o lista non coalizzata è riservato il medesimo spazio sulla scheda indipendentemente dal numero dei contrassegni che esso contiene. Il riquadro in cui è presente una lista non coalizzata contiene, senza suddivisioni interne, il contrassegno della lista, seguito dal rigo per l'espressione del voto di preferenza. Il riquadro in cui è presente una coalizione è ripartito in due o più parti verticali: la prima di sinistra, ampia orizzontalmente per la metà di ciascuna delle parti successive, contiene il contrassegno della coalizione; nelle suddivisioni

successive sono contenuti i contrassegni delle liste appartenenti alla coalizione e il rigo che accanto a ciascun contrassegno di lista consente l'espressione di un voto di preferenza. Ciascun contrassegno di lista è posto in un apposito riquadro; in ciascuna parte sono posti fino a sei contrassegni. La successione dei contrassegni di lista segue da sinistra a destra e dall'alto in basso quella determinata con il sorteggio di cui all'articolo 24, comma 1, numero 2), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. I contrassegni delle liste devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre, quelli delle coalizioni con il diametro di centimetri quattro. Nel mezzo del riquadro in cui è contenuto il contrassegno di lista è posta una linea tratteggiata per l'espressione del voto di preferenza »;

f) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

« ART. 14. — 1. L'elettore esprime il voto per una delle liste regionali, o il voto per una delle coalizioni, ovvero il voto per entrambe. L'elettore può esprimere anche un voto di preferenza per uno dei candidati presenti nell'elenco proporzionale della lista prescelta. L'elettore vota tracciando, con la matita, un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta, oppure soltanto nel rettangolo contenente il contrassegno della coalizione prescelta, ovvero due segni dei quali uno nel rettangolo che contiene il contrassegno della coalizione prescelta e uno nel rettangolo di una delle liste appartenenti alla coalizione prescelta. Sono vietati altri segni o indicazioni. Per l'espressione del voto di preferenza l'elettore scrive nel riquadro dove è compreso il contrassegno, accanto a questo, il cognome e il nome, o il solo cognome, ovvero il nome con il quale è noto, del candidato scelto nella medesima lista per la quale ha espresso il voto.

2. Il voto espresso per una lista rappresenta anche un voto per la rispettiva

coalizione, mentre il voto espresso per la coalizione non è attribuito ad alcuna delle liste che vi appartengono. È nullo il voto espresso per una coalizione e, insieme, per una lista che non appartiene a tale coalizione. Il voto di preferenza correttamente espresso rappresenta un voto per la lista cui appartiene il candidato prescelto, anche in assenza di altro segno nel riquadro. È nullo il voto di preferenza altrimenti espresso ed è nulla la scheda che reca un voto di preferenza per un candidato presente in una lista diversa da quella prescelta. È nulla la scheda che reca il voto di preferenza per uno dei candidati inclusi nell'elenco maggioritario »;

g) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

« ART. 17. — 1. L'ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;

2) determina la cifra individuale di ciascun candidato nelle liste circoscrizionali. Tale cifra è data dalla somma dei voti di preferenza conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;

3) determina la graduatoria dei candidati della medesima lista disponendoli nell'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale il più anziano di età;

4) determina il totale dei voti validi espressi nella circoscrizione in favore delle liste circoscrizionali; tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circo-

scrizionali delle liste, determinate ai sensi del numero 1);

5) individua le liste la cui cifra elettorale circoscrizionale è inferiore al 2 per cento del totale dei voti validi, determinato ai sensi del numero 4); esclude queste liste dalla ripartizione dei seggi ed esclude i voti da esse conseguiti dal computo della cifra elettorale circoscrizionale della coalizione cui la lista sia, eventualmente, collegata e, comunque, da ogni ulteriore calcolo per l'assegnazione di seggi;

6) ammette alla ripartizione dei seggi le liste non individuate ai sensi del numero 5);

7) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi espressi in favore della coalizione in tutte le sezioni della circoscrizione escludendo da tale computo i voti ottenuti dalle liste escluse ai sensi del numero 5).

2. L'ufficio elettorale regionale procede ad un'attribuzione provvisoria dei seggi tra le coalizioni di liste e le liste non coalizzate ammesse alla ripartizione dei seggi, in base alla cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna di esse. A tale fine determina il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascuna coalizione di liste e delle liste non coalizzate ammesse alla ripartizione dei seggi e divide tale totale per il numero di seggi da attribuire nella regione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o alle singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore

cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede per sorteggio. Ripartisce poi tra le liste partecipanti i seggi assegnati a ciascuna coalizione. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, determina il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse e divide tale totale per il numero dei seggi assegnati alla coalizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale di coalizione. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il quoziente elettorale circoscrizionale di coalizione. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede per sorteggio.

3. Compiute le operazioni di cui ai commi 1 e 2, l'ufficio elettorale regionale comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, le determinazioni assunte ai sensi dei medesimi commi 1 e 2 »;

h) l'articolo 17-*bis* è sostituito dal seguente:

« ART. 17-*bis*. — 1. Per l'attribuzione dei seggi spettanti alla regione Molise l'ufficio elettorale regionale, assegnati i seggi ai sensi dell'articolo 17, procede alle relative proclamazioni »;

i) dopo l'articolo 17-*bis* sono inseriti i seguenti:

« ART. 17-*ter*. — 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali dagli uffici elettorali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista non coalizzata che in almeno una circoscrizione è stata ammessa alla ripartizione dei seggi ai sensi

dell'articolo 17, comma 1, numero 6). Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno; in tale computo sono inclusi i voti validi eventualmente conseguiti dalle medesime liste nelle circoscrizioni Valle d'Aosta, Molise e Trentino-Alto Adige;

2) determina il totale nazionale dei voti validi espressi per ciascuna coalizione che in almeno una circoscrizione è stata ammessa alla ripartizione dei seggi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, numero 7); tale totale è dato dalla somma del totale dei voti ottenuti dalla coalizione in ciascuna circoscrizione; in tale computo sono inclusi i voti validi eventualmente conseguiti dalle liste coalizzate nelle circoscrizioni Valle d'Aosta, Molise e Trentino-Alto Adige;

3) determina la coalizione di liste o la lista non coalizzata che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle risultanti ai sensi dei numeri 1) e 2); tale coalizione di liste o lista non coalizzata è denominata, rispettivamente, coalizione di liste o lista maggioritaria;

4) verifica se secondo le attribuzioni di seggi effettuate dagli uffici elettorali regionali ai sensi dell'articolo 17, comma 2, e se, considerate ai sensi dei numeri 1) e 2) anche le attribuzioni effettuate nelle regioni Valle d'Aosta, Molise e Trentino-Alto Adige, alla lista non coalizzata maggioritaria, ovvero alle liste coalizzate nella coalizione maggioritaria, sia stato assegnato, complessivamente, un numero di seggi non inferiore a 175;

5) se la verifica di cui al numero 4) dà esito positivo, l'Ufficio centrale nazionale comunica tale esito a ciascun ufficio elettorale regionale e questi procedono alle proclamazioni rendendo definitive le attribuzioni effettuate ai sensi dell'articolo 17, comma 2; se la verifica dà esito negativo, l'Ufficio centrale nazionale verifica ulteriormente se alla coalizione o lista maggioritaria sia stato attribuito complessivamente un numero di seggi non infe-

riore a 117; qualora sia stato attribuito complessivamente un numero di seggi inferiore, l'Ufficio centrale nazionale comunica tale esito a ciascun ufficio elettorale regionale e questi procedono alle proclamazioni rendendo definitive le attribuzioni provvisorie effettuate ai sensi dell'articolo 17, comma 2;

6) se l'insieme delle liste collegate nella coalizione maggioritaria, ovvero la lista non collegata maggioritaria, ha ottenuto un numero di seggi non inferiore a 117, ma inferiore a 175, l'Ufficio centrale nazionale assegna alla coalizione maggioritaria, ovvero alla lista non collegata maggioritaria, un numero ulteriore di seggi in misura tale che, sommati i seggi conseguiti nelle circoscrizioni e, eventualmente, quelli conseguiti nelle regioni Valle d'Aosta, Molise e Trentino-Alto Adige, alla coalizione o lista maggioritaria siano assegnati complessivamente 175 seggi;

7) procede quindi ad assegnare i seggi ulteriori attribuiti quale premio di maggioranza, ripartendoli dapprima in sede nazionale tra le liste appartenenti alla coalizione maggioritaria e successivamente, per ciascuna di queste, nelle circoscrizioni, ovvero direttamente nelle circoscrizioni se attribuiti ad una lista maggioritaria non coalizzata. A tale fine, per la coalizione maggioritaria, determina il totale nazionale dei voti conseguiti da ciascuna delle liste ad essa appartenenti. Ai fini di questa assegnazione di seggi, tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali ottenute dalla lista nelle circoscrizioni nelle quali è stata ammessa alla ripartizione dei seggi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, numero 6). Da tale somma e dalle successive assegnazioni sono esclusi i voti eventualmente conseguiti nelle regioni Valle d'Aosta, Molise e Trentino-Alto Adige. Determina quindi il totale di tali cifre elettorali nazionali delle liste della coalizione maggioritaria e divide tale totale per il numero di seggi ulteriori assegnati quale premio di maggioranza ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di coalizione. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale

parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per il quoziente elettorale nazionale di coalizione. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede per sorteggio;

8) i seggi ulteriori assegnati a ciascuna lista coalizzata, ovvero i seggi attribuiti alla lista non coalizzata maggioritaria, sono ulteriormente assegnati nelle circoscrizioni. Per ciascuna lista partecipano all'assegnazione dei seggi soltanto le circoscrizioni e le rispettive cifre elettorali circoscrizionali nelle quali la lista è stata ammessa alla ripartizione dei seggi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, numero 6). Per ciascuna lista l'Ufficio centrale nazionale determina il totale nazionale delle cifre elettorali circoscrizionali delle circoscrizioni nelle quali la lista è stata ammessa alla ripartizione dei seggi e divide tale totale per il numero di seggi ulteriori assegnati alla lista ai sensi del numero 7), ottenendo così il quoziente elettorale nazionale della lista. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide ciascuna cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale di coalizione. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alla lista nelle circoscrizioni per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, nelle circoscrizioni in cui hanno conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede per sorteggio;

9) l'Ufficio centrale nazionale comunica a ciascun ufficio elettorale regionale i seggi assegnati a ciascuna lista circoscrizionale ai sensi dei numeri 6), 7) e 8).

ART. 17-*quater*. — 1. L'ufficio elettorale regionale, ricevuta la comunicazione dell'Ufficio centrale nazionale, procede alle proclamazioni definitive. A tale fine, nei casi previsti dall'articolo 17-*ter*, comma 1, numero 5), conferma le attribuzioni provvisorie effettuate ai sensi dell'articolo 17, comma 2. Qualora invece l'Ufficio centrale nazionale abbia comunicato l'assegnazione di seggi ulteriori alle liste appartenenti alla coalizione maggioritaria, ovvero alla lista maggioritaria non coalizzata, l'ufficio elettorale regionale assegna a ciascuna lista circoscrizionale il numero di seggi aggiuntivi stabilito dall'Ufficio centrale nazionale ai sensi dell'articolo 17-*ter*, comma 1, numero 8), e ripartisce i seggi restanti tra le altre coalizioni e liste non coalizzate. Il numero dei seggi da ripartire è determinato sottraendo dal numero dei seggi da assegnare nella regione la somma dei seggi provvisoriamente assegnati alle liste della coalizione maggioritaria, ovvero alla lista maggioritaria non coalizzata, e dei seggi ulteriori ad esse assegnati dall'Ufficio centrale nazionale. Alla nuova assegnazione l'ufficio elettorale regionale procede ai sensi dell'articolo 17, comma 2.

2. Ai seggi assegnati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, sono proclamati i candidati dell'elenco proporzionale di ciascuna lista circoscrizionale secondo la graduatoria decrescente delle rispettive cifre individuali. Ai seggi ulteriori assegnati quale premio di maggioranza dall'Ufficio centrale nazionale sono proclamati i candidati dell'elenco maggioritario di ciascuna lista secondo l'ordine di questa ».

ALLEGATO I
[Articolo 1, comma 1, lettera s)]

«Tabella A-bis

Modello della parte interna della scheda di votazione per la elezione dei candidati alla Camera dei deputati per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEI CANDIDATI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI PER L'ATTRIBUZIONE DEI SEGGI IN RAGIONE PROPORZIONALE

A <small>100/30</small>	1 <small>100/30</small>	2 <small>100/30</small>	3 <small>100/30</small>	4 <small>100/30</small>	5 <small>100/30</small>	6 <small>100/30</small>
7 <small>100/30</small>	8 <small>100/30</small>	9 <small>100/30</small>	10 <small>100/30</small>	11 <small>100/30</small>	12 <small>100/30</small>	
B <small>100/30</small>						
7 <small>100/30</small>	8 <small>100/30</small>	9 <small>100/30</small>	10 <small>100/30</small>	11 <small>100/30</small>	12 <small>100/30</small>	
1 <small>100/30</small>	2 <small>100/30</small>	3 <small>100/30</small>	4 <small>100/30</small>	5 <small>100/30</small>	6 <small>100/30</small>	

N.B. La scheda è suddivisa in tante parti uguali quante sono le coalizioni di liste e le liste non coalizzate presenti nella circoscrizione. La successione delle coalizioni e liste non coalizzate è posta da sinistra a destra secondo l'ordine di sorteggio. In ciascuna parte, contrassegnata da un riquadro con rigo più marcato, può essere inclusa soltanto una coalizione o una lista non coalizzata. Lo spazio verticale in cui è posto il contrassegno della coalizione è uguale alla metà dello spazio di una colonna in cui sono collocati i contrassegni di lista e il relativo rigo per il voto di preferenza. In ciascuna colonna sono posti, al massimo sei contrassegni di lista. La successione dei contrassegni di lista procede, all'interno del riquadro di ciascuna coalizione di liste, secondo l'ordine del sorteggio dal alto in basso e da sinistra a destra. Sono ad esaurimento delle liste della coalizione, il contrassegno della coalizione è riprodotto sulla scheda nella misura di quarante millimetri. Il contrassegno delle liste è riprodotto sulla scheda nella misura di trenta millimetri. La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta e sesta e su quella successiva, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti nel foglio. La scheda così piegata, deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rigo.

Tabella A-ter

Modello della parte esterna della scheda di votazione per la elezione dei candidati alla Camera dei deputati per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE
DEI CANDIDATI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI PER L'ATTRIBUZIONE DEI SEGGI IN RAGIONE PROPORZIONALE

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
del (data dell'elezione)
CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

BOLO DELLA SEZIONE

NOTA: Le schede di votazione per l'elezione dei candidati al Senato della Repubblica, con le necessarie variazioni nelle indicazioni della diversa camera e nelle diverse circoscrizioni, sono del tutto identiche a quelle previste per l'elezione dei candidati alla Camera dei deputati».

PAGINA BIANCA

€ 0,70



15PDL0041260